



**TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice Dott.ssa Maria Letizia F. Cali,
all'esito della causa civile iscritta al n 1577/ 2018 R.G. ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella controversia vertente tra

COMUNE DI FLORESTA, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Antonino Cappadona, con sede in Floresta, via Umberto I n. 115 (cod. fisc. 01582160832), autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 120 del 10.09.2018 (all. 2), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Domenico Cicala, giusta procura in atti,

Opponente

CONTRO

SICILIA ING. TINDARO ANTONINO, nato a Sinagra il 20.06.1949 ed ivi residente nella via Piersanti Mattarella n. 20 (cod. fisc. SCL TDR 49H20 I747P), con l'Avv. Daniele Letizia,

Opposto

OGGETTO:

Opposizione a decreto ingiuntivo. Clausola compromissoria.

CONCLUSIONI:

Come in atti.

FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 12.09.2018 il Comune di Floresta ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 418/2018 emesso il 24.06.2018, depositato il 25.06.2018, notificato per le vie postali,

con il quale, su istanza dell'Ing. Sicilia Tindaro Antonino, è stato ingiunto all'ente locale di pagare la somma di €. 18.477,17, oltre interessi legali dalla consegna delle fatture, e le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 685,50, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.; ciò per ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo in quanto:

- la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria era devoluta ad un collegio arbitrale, giusta art. 22 del disciplinare di incarico sottoscritto dal professionista incaricato e allegato alla delibera n. 37 della Giunta Municipale del Comune di Foresta emessa il 7.04.2000;



- sotto altro profilo, perchè la relativa domanda monitoria non era supportata dal parere di congruità e conformità dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, richiesto dall'art. 636 c.p.c. e dall'art 26 bis del disciplinare di incarico;
- nel merito per violazione della disposizione di cui all'art. 26 bis del disciplinare di incarico per non aver mai l'ing. Sicilia presentato parcelle vidimate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina;
- per essere, in base al disciplinare di incarico e al quadro tecnico economico allegate al progetto esecutivo dallo stesso redatto, la misura delle competenze convenuta in €. 18.053,65;
- A sostegno delle formulate domande, l'opponente premetteva che
 - a) con delibera n. 37 del 7.04.2000 la Giunta Municipale del Comune di Foresta aveva conferito incarico all'Ing. Sicilia per la redazione del progetto esecutivo di "Ristrutturazione Adeguamento e miglioramento delle condizioni Igienico -Sanitarie delle Stalle Sociali e costruzioni Caseificio in Località Piano Musarra", alle condizioni previste nell'allegato schema di disciplinare di incarico;
 - b) Nella stessa delibera veniva precisato che al pagamento del compenso e dell'onorario si sarebbe proceduto ad avvenuto finanziamento dell'opera.
 - c) Con delibera n. 67 del 9.09.2002 la Giunta Municipale del Comune di Floresta aveva, quindi, approvato il progetto in questione, finanziato con fondi infrastrutturali al Patto Agroalimentare Tindari Nebordi PTA/233 APQ 31.03.2003 per complessivi €. 360.848,43, di cui €. 296.237,11 per lavori, € 5.497,26 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, €. 59.114,06 per somme a disposizione.
 - d) Il progetto dei lavori veniva approvato dall'Ufficio Tecnico con relazione istruttoria del 15.10.20103 e nel quadro tecnico economico - elaborato allegato al progetto esecutivo redatto dallo stesso ing. Sicilia - era previsto, per competenze tecniche, l'importo di €. 18.104,06 ;
 - e) I lavori erano stati aggiudicati dalla ditta Di Maria Orazio, con un ribasso d'asta del 20.08%.
 - f) In data 22.09.2004 l'ing. Sicilia redigeva una perizia di variante, avente per oggetto una migliore funzionalità dell'opera a livello igienico - sanitario, con annesso atto di sottomissione per un minore importo di €. 595,71;
 - g) L'ufficio tecnico, con nota del 23.09.2004, considerato che i lavori erano previsti in un progetto redatto nell'anno 2000 e che a seguito della riduzione del finanziamento si era proceduto alla rimodulazione del progetto con riduzione o eliminazione di alcune categorie di lavoro, redigeva una perizia di variante in cui erano previste varie categorie di lavoro con eliminazione della realizzazione del caseificio nel rispetto dell'importo finanziato; a causa di ciò, pertanto le competenze tecniche previste nel quadro tecnico economico scendevano ad €.18.053,65.
I lavori venivano, a seguito di ulteriore perizia di variante e suppletiva, completati nell'anno 2005.
 - h) Per l'attività professionale l'ing. Sicilia emetteva le fatture n. 13 del 15.11.2004, per l'importo di €. 15.422,40 (di cui €. 12.600,00 di imponibile) – regolarmente pagata -, la fattura n. 10 del 25.05.2006 per l'importo di €. 7.237,51



(imponibile pari ad €. 5.913,00) e la fattura n. 11 del 18.09.2006 per l'importo di €. 11.239,66 (di cui €. 9.182,73 per imponibile).

i) A seguito dell'invito a stipulare una negoziazione assistita, formulato con pec del 20.11.2017, il Comune di Floresta, nell'aderire al relativo invito, faceva presente, senza entrare nel merito dell'entità delle pretese, la propria disponibilità a transigere la potenziale controversia.

i) Con atto del 28.04.2018 l'ing. Sicilia avviava procedimento monitorio, allegando, a sostegno della propria domanda, le fatture e l'estratto registro IVA, con relativa attestazione di autenticità, concludendo in conformità.

Premesso quanto sopra, l'opponente chiedeva quanto segue:

1 – In via preliminare ritenere e dichiarare motivo primo, la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 418 emesso dal Tribunale di Patti il 24.06.2018 per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione arbitrale, giusta art. 22 del disciplinare di incarico sottoscritto dall'ing. Sicilia e allegato alla delibera n. 37 della Giunta Municipale del Comune di Foresta emessa il 7.04.2000.

2 – Ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 418/2018 del Tribunale di Patti in quanto la relativa domanda monitoria non era supportata dal parere di congruità e conformità dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, richiesto dall'art. 636 c.p.c. e dall'art 26 bis del disciplinare di incarico;

3 – Ritenere e dichiarare la violazione da parte dell'ing. Sicilia della disposizione di cui all'art. 26 bis del disciplinare di incarico per non aver mai presentato parcelle vidimate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina;

4 – Ritenere e dichiarare che il compenso professionale (id est competenze tecniche) dell'ing. Sicilia, in base al disciplinare di incarico e al quadro tecnico economico allegato al progetto esecutivo dallo stesso redatto, era convenuto in €. 18.053,65;

5 – Ritenere e dichiarare che alcun riconoscimento di legittimità ed esattezza ha compiuto l'ente locale in ordine alle pretese reclamate dal professionista con la proposta del 28.02.2018;

6 – Ritenere e dichiarare che nella redazione delle fatture l'ing. Sicilia aveva violato la disposizione di cui all'art. 9 del disciplinare di incarico allegato alla delibera di Giunta Municipale n. 37/2000.

7 – Per lo effetto, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto.

8 -Condannare l'opposto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre I.V.A. e C.A.P. e spese generali.

Nel giudizio così instaurato, si costituiva, con comparsa del 20.01. - 7.02.2019, l'opposto ing. Sicilia, il quale aderiva alla declaratoria di nullità del decreto opposto, chiedendo la compensazione delle spese. In particolare il professionista creditore opposto chiedeva quanto segue:

A. Dare atto e dichiarare che l'ing. Sicilia Tindaro Antonio aderisce all'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice adito per violazione della clausola compromissoria contenuta nel disciplinare d'incarico;



B. Dichiarare compensate le spese di lite, in ragione del diritto di chi si pretende creditore di chiedere il decreto ingiuntivo su materia soggetta a clausola compromissoria, atteso che l'arbitro non può pronunciare provvedimenti cautelari, nonché per effetto dell'immediata adesione all'eccezione spiegata da controparte.

Successivamente, su richiesta dell'opponente, il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e di poi trattenuto la causa a sentenza, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Considerazioni preliminari.

In applicazione del criterio della ragione più liquida, si reputa non necessario esaminare tutte le questioni rilevate da entrambe le parti; l'opposizione può essere accolta in merito alla questione dell'incompetenza di questo giudice e della competenza del collegio arbitrale sotto citato. Rimangono assorbite le altre domande poste dalle parti. Ciò per le ragioni di seguito esposte, ritenute sufficienti ai fini del decidere.

Quanto sopra riportato è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, ai sensi dell'art. 111 co.1 Cost. (Cass. 28.5.2014 n. 2002). La giurisprudenza di legittimità sul punto ha più volte affermato che il giudice, nel motivare la sentenza in modo succinto secondo l'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad analizzare e specificare in modo dettagliato le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare a quelle, in fatto e in diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (così Tribunale di Macerata sent. n. 1406/2019 pubbl. il 31 Dicembre 2019, consultabile attraverso il sito www.ilcaso.it).

2. Clausola compromissoria, eccezione di arbitrato. Giurisprudenza.

In primo luogo occorre esaminare, in linea generale, l'efficacia della clausola compromissoria in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente ordinanza n. 21550/2017, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo; in quanto l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice ordinario incompetente. (in senso conforme, ex multis, Cass., Sez. I, 27.7.1999, n. 8166, richiamata da Tribunale Vicenza Sezione 1 Civile Sentenza 30 aprile 2019 n. 956). Nella stessa linea di indirizzo delle sentenze sopra riportate si è mossa condivisibile giurisprudenza di merito (a cui questo giudice aderisce) secondo cui: *“L'improponibilità della domanda a causa della previsione di*



una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. Rientra, tuttavia, nella facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Ne deriva che, qualora nel contratto ci sia una clausola compromissoria, tenuto conto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo che sarà, tuttavia, revocabile se, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza della predetta clausola compromissoria”(Trib.di Palermo, Sez. III n. 1156/ 2013, reperibile sul sito www.iusexplorer.it).

In altre parole la clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, ma mantiene ferma la competenza del Collegio Arbitrale in merito al giudizio di opposizione (da ultimo Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27085; Cass., sez. un., 21 settembre 2018, n. 22433; Cass. 3 maggio 2016, n. 8690; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21666; Cass. 4 marzo 2011, n. 5265; con riguardo all'arbitrato irrituale, Cass., sez. un., 30 settembre 2016, n. 19473). Anche ove la fonte del credito fatto valere dal creditore consista in un contratto che contiene una clausola compromissoria, il Giudice non può per tale motivo respingere il ricorso per decreto ingiuntivo.

Dal punto di vista processuale, occorre sottolineare come l'eccezione di arbitrato, in quanto eccezione in senso stretto, può essere sollevata dal convenuto tempestivamente costituito (dall'attore opponente nell'atto di citazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, come è avvenuto nel caso di specie), e non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice. Questo in effetti è il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265).

In altri termini se il decreto ingiuntivo viene pronunciato nonostante la stipulazione della clausola compromissoria, il debitore può però proporre opposizione, e ottenere la dichiarazione di nullità del decreto, sollevando l'eccezione di arbitrato. Quando solleva questa eccezione, il debitore deve limitarsi ad allegare la stipulazione della clausola compromissoria. Se la clausola è valida ed efficace, il Giudice ordinario pronunzierà la propria incompetenza (o l'improponibilità della domanda, in caso di arbitrato irrituale).

Pertanto, nel caso che ci occupa, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il Giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia, in favore degli arbitri.

Va rilevato che ,nel caso di specie,dagli atti processuali, emerge una clausola compromissoria che all' art. 22 del disciplinare d' incarico del 7 Aprile 2000



sottoscritto dal professionista e dal legale rappresentante del Comune di Floresta, così recita: *“Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, definite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall’ Amministrazione tra gli Avvocati dello Stato o tra i componenti dell’ Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di Avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d’ intesa tra le parti o, in mancanza, dal presidente del tribunale competente.”*

La presenza di tale clausola è stata tempestivamente eccepita dall’opponente Comune di Floresta con l’atto di opposizione con cui è stato introdotto il presente giudizio. Quindi sussistono i presupposti per dichiarare la competenza del collegio arbitrale e l’incompetenza del tribunale adito.

Corollario delle suesposte considerazioni è che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

L'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione agitata dalle parti ed al merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria. (Così Tribunale di Palermo III Sezione civile 14 Marzo 2013).

3.Forma della presente pronuncia.

La presente pronuncia è emessa con la forma della sentenza.Ciò in linea con quanto affermato da condivisibile giurisprudenza di merito, secondo cui” *I rapporti tra giudice statale e giudice privato (arbitro), anche dopo la novella del 2006 vanno inquadrati come questione di giurisdizione: ne consegue che la “sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato” non è altro che una pronuncia di difetto di giurisdizione mascherata; donde l’inesplicabilità di effetti della L. n. 69/09, che in nulla ha innovato sul difetto di giurisdizione che, ai sensi dell’art. 279 co. 1,codice procedura civile, va dichiarato con sentenza. In conclusione, la pronuncia con cui il giudice dichiara il proprio difetto di competenza in favore dell’arbitro, ex art. 819-ter codice procedura civile, deve rivestire la forma della “sentenza”. (Vedi Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme 22 Giugno 2010, reperibile sul sito www.ilcaso.it).*

4.Spese processuali.



In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si reputano sussistenti giusti motivi per pervenire ad un'integrale compensazione delle stesse fra le parti. Ciò alla luce del suesposto insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un d.i., sia perché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla provvedimenti emessi *inaudita altera parte*, sia perché non è rilevabile d'ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri. Va rilevato, sotto altro profilo, che il creditore opposto ha tempestivamente aderito all'eccezione di parte opponente con la comparsa di risposta del 20 Gennaio 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- a) In accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Floresta con atto di citazione del 12 Settembre 2018 dichiara la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 418/2018, emesso dal Tribunale di Patti il 24.06.2018; ciò per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione arbitrale, giusta art. 22 del disciplinare di incarico sottoscritto dall'ing. Sicilia e allegato alla delibera n. 37 della Giunta Municipale del Comune di Foresta emessa il 7.04.2000;
- b) E, per l'effetto, revoca il suddetto decreto;
- c) Dichiara assorbite le altre questioni emerse nel presente giudizio, nonché le altre domande di parte;
- d) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
- e) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, 6 Gennaio 2021

Il Giudice Maria Letizia F. Calì

